

REGOLAMENTO (CE) N. 2093/2004 DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 2004****che determina la quantità disponibile per il primo semestre 2005 per taluni prodotti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell'ambito di contingenti aperti dalla Comunità in base al solo titolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Al momento dell'assegnazione dei titoli di importazione per il secondo semestre 2004 per taluni contingenti di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di titoli vertevano su quantità inferiori a quelle disponibili per i prodotti interessati.

Occorre, pertanto, determinare per ogni contingente interessato la quantità disponibile per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 giugno 2005, prendendo in considerazione le quantità non assegnate conformemente al regolamento (CE) n. 1347/2004 della Commissione⁽³⁾, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 2004 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le quantità disponibili per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 giugno 2005 per il secondo semestre dell'anno d'importazione di taluni contingenti di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001 sono indicate in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 810/2004 (GU L 149 del 30.4.2004; versione rettificata: GU L 215 del 16.6.2004, pag. 104).

⁽³⁾ GU L 250 del 24.7.2004, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1503/2004 (GU L 275 del 25.8.2004, pag. 14).

ALLEGATO I.A

Numero di contingente	Quantità (t)
09.4590	66 691,0
09.4591	5 300,0
09.4592	18 380,8
09.4593	5 200,0
09.4594	19 140,0
09.4595	7 500,0
09.4596	16 309,8
09.4599	6 470,3

ALLEGATO I.B

5. Prodotti originari della Romania

Numero di contingente	Quantità (t)
09.4758	1 400,0

6. Prodotti originari della Bulgaria

Numero di contingente	Quantità (t)
09.4660	3 555,8
09.4675	500,0

ALLEGATO I.F

Prodotti originari della Svizzera

Numero di contingente	Quantità (t)
09.4155	1 100,0
09.4156	4 548,7

ALLEGATO I.H

Prodotti originari della Norvegia

Numero di contingente	Quantità (t)
09.4781	2 425,0
09.4782	266,5